

REGOLAMENTO (CEE) N. 1962/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per due specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabiliti nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per le due presentazioni di tonno albacora a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime campagne di pesca; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3759/92

all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

(in ECU/t)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Albacora + 10 kg	119
Albacora - 10 kg	96
Listao intero	74

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

- Albacora + 10 kg: 16 016 t
- Albacora - 10 kg: 3 017 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni che possono beneficiare conformemente dell'indennità compensativa, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 in conformità all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92 con quantità per tranches di percentuale d'indennità

— Albacora + 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	5 280	528	684	6 492
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	5 802	580	622	7 004
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	2 520	—	—	2 520
Quantitativi totali	13 602	1 108	1 306	16 016

— Albacora — 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	1 710	—	—	1 710
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	1 100	—	—	1 100
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	207	—	—	207
Quantitativi totali	3 017	—	—	3 017